

STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno 2007

**Associazione Nazionale Allevatori
razza Pezzata Rossa Italiana**



A.N.A.P.R.I.

**LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE
STATUTO**

*Statuto approvato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 08/06/2007
Registrato il 14/06/2007 rep. N° 329194/11292*

INDICE ORGANICO

TITOLO I^

Costituzione	Pag. 4
Sede	Pag. 4
Durata	Pag. 4
Scopi	Pag. 4

TITOLO II^

Soci	Pag. 5
Quota d'iscrizione	Pag. 5
Contributi Annuali	Pag. 5
Diritti sociali	Pag. 5
Obblighi dei Soci	Pag. 5

TITOLO III^

Organi dell'Associazione	Pag. 6
Assemblea	Pag. 6
Comitato Direttivo	Pag. 7
Attribuzioni del Comitato Direttivo	Pag. 7
Presidente	Pag. 8
Direttore	Pag. 8
Probiviri	Pag. 9
Collegio dei sindaci	Pag. 9

TITOLO IV^

Patrimonio sociale	Pag. 10
Fondo d'esercizio	Pag. 10
Esercizio sociale	Pag. 10
Disposizioni finali	Pag. 10

INDICE ALFABETICO

Assemblea	Pag. 6
Attribuzioni del Comitato Direttivo	Pag. 7
Collegio dei Sindaci	Pag. 9
Comitato Direttivo	Pag. 7
Contributi annuali	Pag. 5
Costituzione	Pag. 4
Durata	Pag. 4
Direttore	Pag. 8
Diritti sociali	Pag. 5
Disposizioni finali	Pag. 10
Esercizio sociale	Pag. 10
Fondo d'esercizio	Pag. 10
Obblighi dei Soci	Pag. 5
Organi dell'Associazione	Pag. 6
Patrimonio sociale	Pag. 10
Presidente	Pag. 8
Probiviri	Pag. 9
Quota d'iscrizione	Pag. 5
Sede	Pag. 4
Scopi	Pag. 4
Soci	Pag. 5

TITOLO 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1)

L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana, in breve denominata "ANAPRI", con sede in Udine, legalmente costituita in data 8 maggio 1956, e riconosciuta con personalità giuridica con decreto DPR n.°147 del 12/02/1964 è regolata dal presente statuto.

Art. 2)

L'Associazione è aderente all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) della quale accetta lo Statuto e può aderire a organizzazioni Nazionali ed Internazionali aventi scopi affini.

Art. 3)

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale ed all'estero, e con deliberazione del Comitato Direttivo può nominare propri delegati, delegazioni e costituire uffici staccati.

La sua durata è illimitata.

Art. 4)

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame bovino di razza pezzata rossa italiana di derivazione simmental, e delle produzioni da essa derivate.

Particolarmente:

1 - cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della razza, l'espletamento del lavoro di selezione attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare, a norma di legge, i relativi marchi, fermo restando che le Associazioni di cui al successivo articolo 5, commi a), b), c) sono prioritariamente delegate alla tenuta del Libro Genealogico su base territoriale;

2 - promuove ed incoraggia studi e ricerche dirette a risolvere specifici problemi tecnici, in collaborazione ed intesa con Organi Statali, Regionali, Territoriali ed Internazionali, con Istituti di ricerca e di sperimentazione nazionali ed esteri;

3 - adempie, secondo le disposizioni impartite dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, ai compiti ed alle funzioni delegate dagli Organi di Governo, o attribuite da leggi e regolamenti, nonché a compiti e funzioni eventualmente delegate dall'Associazione Italiana Allevatori;

4 - promuove ed organizza manifestazioni zootecniche tendenti alla valorizzazione del bestiame di Razza Pezzata Rossa Italiana e delle produzioni derivate, evidenziando i progressi realizzati attraverso la selezione; collabora alle manifestazioni organizzate da altri Enti integrandole e sviluppandole a fini economici;

5 - cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica e la diffusione dei sistemi di buon allevamento della razza con l'attuazione di idonee iniziative;

6 - assiste gli Associati nel collocamento di riproduttori di pregio e provvede, nell'interesse degli stessi, anche all'acquisto ed alla vendita di bestiame, di materie prime, attrezzature, necessarie alle imprese zootecniche sia in Italia che all'estero.

Partecipa e promuove la formazione di Imprese, Associazioni e Società in genere, volte alla valorizzazione della Razza Pezzata Rossa Italiana, ed alla valorizzazione commercializzazione, dei prodotti da essa derivati;

7 - svolge qualunque attività nel campo zootecnico finalizzata agli scopi sociali e successivamente ratificata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

8 - si avvale per le proprie finalità istituzionali, ed in genere per tutte le attività svolte anche in via sussidiaria ed indiretta, nell'interesse degli allevatori di Pezzata Rossa e degli Enti di cui all'art.5 commi a), b), c);

9 - conduce l'allevamento bovino collegato al Centro Genetico ANAPRI, per individuare i riproduttori da destinare alla Fecondazione Artificiale e Naturale, e per attuare prove di performance e genetiche, che si dimostrassero utili al miglioramento della razza ed alla valorizzazione economica delle sue produzioni.

Esercita ogni altra funzione o compito utile al perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO II

SOCI

Art. 5) - Possono far parte dell'Associazione:

a - le Associazioni Provinciali Allevatori riconosciute come persone giuridiche che riuniscono Allevatori della Razza Pezzata Rossa Italiana e di altri ceppi di derivazione Simmental;

b - le Associazioni interprovinciali allevatori, le Associazioni Regionali Allevatori riconosciute come persone giuridiche che riuniscono allevatori bovini di razza Pezzata Rossa Italiana e di altri ceppi di derivazione Simmental;

c - le Federazioni, Consorzi ed altri Enti ed organismi, riconosciuti come persone giuridiche, che riuniscono allevatori della razza Pezzata Rossa Italiana e di altri ceppi di derivazione Simmental.

Art. 6) I soggetti di cui all'art 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'ANAPRI, e che intendono associarsi devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'ANAPRI stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente Statuto, ed allegando copia del proprio Atto Costitutivo e dello Statuto.

Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo.

In caso di non ammissione, il soggetto richiedente può, entro un mese dalla comunicazione, presentare reclamo all'Assemblea, che si pronuncia inappellabilmente.

QUOTA D'ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 7) Ogni socio deve versare, in conformità e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei soci:

a - una quota d'iscrizione "una tantum", uguale per tutti gli associati,

b - una quota sociale annua proporzionata al numero dei voti attribuita ad ogni Socio secondo l'art.12,

c - i contributi annuali per la esplicazione di attività nel campo della selezione, del miglioramento e della valorizzazione della razza.

I contributi associativi di cui alle lettere a), b) e c) sono intrasmissibili e non rivalutabili.

DIRITTI SOCIALI

Art. 8) L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento di cui all'art.7 lettere a) e b).

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 9) L'adesione all'Associazione comporta:

a - l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

b - l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione.

Art. 10) La qualità di associato si perde:

a - per dimissioni, comunicate con lettera raccomandata al Comitato Direttivo che nella prima seduta utile ne prende atto;

b - per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

c - per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nel caso di cui alla lettera a) e dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato Direttivo, nei casi di cui alle lettere b) e c).

Per il caso previsto dalla lettera b) dovrà essere sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a** - l'Assemblea Generale;
- b** - il Comitato Direttivo;
- c** - il Presidente;
- d** - il Collegio dei Sindaci;
- e** - i Proviviri.

ASSEMBLEA

Art. 12) L'Assemblea generale è composta:

a - dai Presidenti degli Enti soci di cui all'art. 5, lettere: a), b), c), o loro delegati.

All'Assemblea presenziano, con voto consultivo, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di Agricoltura, Salute animale, delle Regioni interessate, dell'Associazione Italiana Allevatori, ed il Sovrintendente Ministeriale al Libro Genealogico della razza Pezza Rossa Italiana derivata Simmental.

L'Assemblea Generale viene convocata, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

La comunicazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, attraverso comunicazione postale o attraverso altro mezzo di comunicazione idoneo anche telematico, indirizzata ai singoli Soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

L'invito di convocazione va pubblicato anche sull'organo di stampa dell'Associazione Italiana Allevatori. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio non può, in Assemblea, rappresentare per delega più di tre altri Soci.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

Ogni Socio ha diritto ad un voto ogni 2.000 (duemila) (o frazione di duemila) capi bovini selezionati di Razza Pezzata Rossa Italiana rappresentati.

Agli effetti dell'attribuzione dei voti, il numero dei bovini iscritti rappresentati sarà desunto dai dati ufficiali di Libro Genealogico (e dai controlli funzionali).

Art. 13) L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti; essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

L'Assemblea generale, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dagli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi ($2/3$ =due terzi) dei voti, con riferimento al 2 comma art. 21 del codice civile, ed il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione, per la designazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, nonché per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea dei Soci, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone o la nomina delle cariche.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con più anzianità di carica fra quelli presenti.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione e, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15) Spetta all'Assemblea:

a - nominare i membri del Comitato Direttivo;

b - nominare i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;

c - l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo ed anche del bilancio consuntivo e di quello preventivo;

d - tracciare l'azione che deve svolgere l'Associazione, con particolare riguardo ai problemi d'importanza fondamentale;

e - la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai Sindaci ed al Presidente;

f - deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto;

g - stabilire le quote d'iscrizione e le quote annuali ed i contributi di cui alla lettera c) dell'art.7.

COMITATO DIRETTIVO

Art.16) Il Comitato Direttivo è costituito da 9 componenti, eletti dall'Assemblea, di cui almeno un rappresentante del Centro – Sud Italia; prevalentemente allevatori di razza Pezzata Rossa, eletti dall'assemblea tra quelli proposti dagli associati.

I componenti del Comitato Direttivo possono far parte della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fa parte inoltre di diritto del Comitato, solo a titolo di assistenza con voto consultivo, il Presidente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

Partecipano, inoltre, alle sedute con voto consultivo:

- un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
- l'incaricato della vigilanza con carattere di continuità sulle attività del Libro, nominato dal Ministero competente in materia di Agricoltura;
- il Direttore del Libro Genealogico;
- le persone di particolare competenza che la Presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Inoltre fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, con voto consultivo, i componenti il Collegio dei Sindaci.

Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione o in sua assenza, un componente designato dal Presidente.

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

Art. 17) Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

a - nominare nel suo seno, tra i rappresentanti degli Enti associati, il Presidente e i Vicepresidenti in numero non superiore a due;

b - nominare i rappresentanti dell'Associazione negli Organi sociali dell'Associazione Italiana Allevatori per i quali è prevista, dallo Statuto di quest'ultima, la partecipazione di tale rappresentanza;

c - deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci a norma degli articoli 6 e 10 lettera a;

d - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

e - deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;

f - determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;

g - nominare o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ciascuno e le eventuali successive varianti;

h - determinare e proporre all'Assemblea l'ammontare della quota dovuto dagli Associati, a norma dell'art. 7 lettera b;

i - amministrare il patrimonio sociale;

l - controllare le spese di carattere generale dell'Associazione e la riscossione dei contributi;

m - predisporre il bilancio consuntivo che sarà sottoposto all'Assemblea e successivamente comunicato all'Associazione Italiana Allevatori;

n - deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

o - ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea;

p - nominare commissioni di studio di particolari problemi;

q - predisporre ed approva il bilancio preventivo con il programma da svolgere nel nuovo esercizio entro il 31 (trentuno) dicembre, o, in mancanza dell'approvazione dei programmi presentati alla Pubblica Amministrazione, nel primo Direttivo utile dopo la conoscenza degli stessi.

Ad approvazione dei programmi preventivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il Comitato Direttivo predisporrà ed approverà un nuovo bilancio preventivo (salvo totale conferma del precedente). Il bilancio preventivo verrà portato a ratifica nella prima Assemblea Ordinaria convocata.

Art. 18) Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od anche in altre località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta attraverso comunicazione postale o altro mezzo idoneo comprese le comunicazioni telematiche, indicante il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inoltrare almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito anche in assenza di convocazione purché vi sia la presenza di tutti i componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente con più anzianità di carica fra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I Componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a due sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, vengono sostituiti dal Comitato Direttivo con nuovi membri associati, seguendo, qualora esista, la graduatoria dei voti espressi nell'ultima Assemblea elettiva.

Allo stesso modo vengono sostituiti i Componenti che, nel periodo del mandato, venissero a mancare per decesso, espatrio, dimissioni o altro motivo. Il nuovo membro rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 19) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vicepresidenti espressamente delegato.

Al Presidente spetta un emolumento stabilito dall'Assemblea a norma dell'articolo 15.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Art. 20) Ai componenti del Comitato Direttivo spetta da parte dell'Associazione, solo il rimborso delle spese più di lista, previa presentazione della relativa documentazione, ed una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea.

DIRETTORE

Art. 21) Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici nella sede, del cui buon funzionamento è responsabile. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

PROBIVIRI

Art. 22) Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri il quale pronuncia la sua decisione secondo equità.

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero competente in materia di Agricoltura e gli altri due membri effettivi ed i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi, l'esattezza delle relative scritture contabili e, in genere, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica della consistenza di cassa, dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 15.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO D'ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a** - i contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 comma a;
 - b** - dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
 - c** - dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.
- Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

Art. 25) Il fondo d'esercizio è costituito da:

- a** - dai contributi sociali annui (art. 7 comma b) e dai contributi deliberati dall'Assemblea (art. 7 comma c);
- b** - dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva;
- c** - da eventuali contributi autorizzati o concessi da Ministeri, da Enti Pubblici o da privati, non destinati a particolari iniziative o forme di attività;
- d** - dagli interessi del patrimonio.

Art. 26) L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci (secondo quanto previsto dall'art. 17 lettera m). Verrà pure ratificato il bilancio preventivo (secondo quanto previsto all'art. 17 lett. q).

Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo a utili ripartibili ed è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto tali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze saranno versate a fondo di riserva e destinate ad iniziative sociali o statutarie per gli esercizi successivi (o utilizzate a copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà destinato ad altro Ente o ad altra Associazione con finalità analoghe o ad iniziative di pubblica utilità, di cui è chiamato a giudicare il competente Ministero, sentiti l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n.662 del 23.12.96.

Art. 28) In caso di controversia è competente il Foro di Udine.

Art. 29) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.